

Comitato Regionale Puglia  
Via Madonna della Rena 5  
70132 Bari

Ufficio  
Tel. +39 080.8642475  
info@puglia.fip.it

[www.fip.it/puglia](http://www.fip.it/puglia)

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

### COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 6 febbraio 2026

#### Decisione n. 6 del 6 febbraio 2026

#### C.S.A. n. 6

**Oggetto:** reclamo ai sensi dell'art. 96 proposto dalla ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE BASKET MATERA (cod. FIP 026710), in persona del Presidente Sig. Giovanni Cotrufo avverso il provvedimento di squalifica del tesserato Petronella Gabriele per 2 gare, in relazione alla gara n° 810 del 28/01/2026 Divisione Regionale 1 Puglia, girone A INVICTA MOLFETTA e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE BASKET MATERA, emesso dal Giudice Sportivo FIP Puglia con C.U. n. 299 del 28/01/2026 G.S. Reg. n. 134 per violazione degli artt. 36 - 33,1/1C R.G..

\*\*\*\*\*

All'udienza del 06/02/2026 si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sonia Santangelo (Presidente), avv. Alessandro Orofino (Vice Presidente) e avv. Teresa Catacchio (Componente); è altresì comparso per la Reclamante, oltre al Presidente, l'Allenatore, che *"si riportano al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento"*

#### Istruttoria

Accertata la procedibilità del reclamo, in assenza di richieste istruttorie da parte della Società reclamante, la Corte ritiene di decidere il reclamo sulla base delle dichiarazioni rese in presenza dai rappresentanti della Società reclamante, nonché dal rapporto arbitrale.

A questo punto la Corte dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

#### Motivi

Il reclamo è parzialmente fondato.



Infatti è emerso che, subita l'espulsione a seguito del secondo fallo tecnico, l'Atleta lasciando il campo da gioco, nel recarsi nello spogliatoio, senza avvicinarsi volontariamente all'Arbitro, esclamava "ti aspetto fuori".

La Corte ritiene che si sia trattato di un atteggiamento istintivo, poiché anche dal rapporto arbitrale non è specificato il tono con cui le parole sono state proferite.

Inoltre dalle dichiarazioni dei Rappresentanti della Società è emerso che l'Atleta pronunciava le predette parole senza andare direttamente verso l'Arbitro che, nelle predette circostanze di tempo, si trovava per ragioni di gioco sul percorso di uscita dal campo.

Si ritiene quindi equo ridurre la sanzione ad 1 (una) gara di squalifica.

#### **PQM**

la Corte Sportiva d'Appello, ut supra costituita e per i motivi su esposti, così dispone:

1. Accoglie parzialmente il reclamo e, di conseguenza, riduce la sanzione inflitta al tesserato Gabriele Petronella da due gare ad una;
2. dispone l'incameramento della metà della tassa reclamo posta a carico della ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE BASKET MATERA (cod. FIP 026710), come da autorizzazione del legale rappresentante.

Bari, 06 febbraio 2026.

**avv. Sonia Santangelo, Presidente**

**avv. Alessandro Orofino, Vice Presidente**

**avv. Teresa Catacchio, Componente**